



**Comune di Chiari**

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHEE PER L'APPLICAZIONE DEL  
RELATIVO CANONE**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 47/2016**

# **REGOLAMENTO PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHEE PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune con il fine di assicurarne la corretta gestione nel rispetto dell'interesse pubblico.
2. Il regolamento istituisce e disciplina altresì il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dall'art. 63 del Dlgs 446/1998.

### **Art. 2**

#### **Definizioni**

1. **SUOLO PUBBLICO:** si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e a parchi e giardini, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sono equiparati al suolo pubblico comunale i tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune e come tali sono soggetti all'imposizione del canone da parte del Comune medesimo.
2. **OCCUPAZIONE:** si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma precedente con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.
3. **OCCUPAZIONE TEMPORANEA:** si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.
4. **OCCUPAZIONE PERMANENTE:** si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno . Sono considerate in ogni caso permanenti le occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche regolate da concessioni comunali di durata non inferiore all'anno.

### **Art. 3**

#### **Concessioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal dirigente comunale competente, a norma del presente regolamento.
2. Salvo diversa valutazione del Dirigente competente non è necessaria alcuna concessione per l'occupazione di spazi e aree soprastanti o sottostanti le aree pubbliche che per loro natura non intralciano, impediscono, limitino o rendano pericoloso l'utilizzo del suolo da parte dei cittadini o dei loro mezzi.
3. Le occupazioni realizzate senza concessione sono considerate abusive ai sensi dell'articolo 20.
4. La concessione rilasciata autorizza esclusivamente all'occupazione del suolo pubblico restando impregiudicata la necessità di acquisire da parte del concessionario, a suo esclusivo carico, ogni altro tipo di autorizzazione licenza nulla osta o quant'altro necessario in relazione all'attività che si intende attuare sul suolo concesso in disponibilità.

5. Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre subordinata ad una valutazione (discrezionale) dell'ente e non costituisce mai un diritto da parte del richiedente salvo i casi previsti dalla legge.
6. In nessun caso è ammessa su aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione la realizzazione di installazioni o manufatti che diano origine a diritti o titoli edificatori di qualsiasi natura.
7. Non sono soggette a concessione le occupazioni di cui all' articolo 19 comma 1, lettere g) , i) m ) e comma 2 lettere a) b) e c) e negli altri casi indicati nel presente regolamento.

#### **Art. 4**

#### **La domanda – il procedimento – il rilascio**

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare domanda al Comune o al concessionario della riscossione dallo stesso individuato. Tale domanda è redatta con le modalità ed i criteri indicati negli appositi moduli predisposti dal Comune o dal concessionario, fornendo tutte le indicazioni e gli allegati richiesti dai moduli stessi.
2. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del procedimento, così come individuato dall'organizzazione comunale. Il nominativo è indicato nella ricevuta di presentazione della domanda.
3. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria valutando la richiesta ed i documenti presentati dall'istante. In caso di necessità può richiedere l'integrazione della documentazione presentata.
4. Il Dirigente o il suo delegato rilasciano la concessione entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta secondo criteri di imparzialità e sulla base di eventuali pareri di altri uffici interessati, espressi anche in forma generalizzata per determinate e ricorrenti modalità di occupazione, oltre che degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta comunale. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine di cui sopra fino all'ottenimento di quanto richiesto. L'eventuale diniego è formulato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, del Dirigente competente.
5. In caso di urgenza il richiedente può richiedere la riduzione a 5 giorni lavorativi del termine di rilascio della concessione di cui sopra previo pagamento di un diritto d'urgenza, stabilito dalla giunta comunale in sede determinazione del canone.
6. In deroga a quanto sopra previsto, il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, secondo quanto previsto del Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico, costituisce anche concessione all'occupazione dello stesso ai sensi del presente regolamento, producendone i relativi effetti. Il canone è calcolato sulla base dell'effettiva occupazione del suolo che si rende necessaria per lo svolgimento dei lavori da parte di mezzi e persone. In caso di interventi su sezioni limitate di strade che comportino la chiusura di un più ampio tratto di sede viaria il canone è calcolato in riferimento a tutta l'area effettivamente sottratta al pubblico utilizzo.
7. Le concessioni inerenti le occupazioni di suolo pubblico effettuate al fine dell'installazione di chioschi di Dehors o strutture similari sono necessariamente subordinate all'ottenimento di un parere favorevole da parte degli uffici tecnici comunali in ordine alla natura e tipologia di tali installazioni anche sulla base di specifiche indicazioni fornite dalla giunta comunale. L'atto di concessione conterrà contestuale e separata autorizzazione alla realizzazione delle strutture in considerazione. Il provvedimento di autorizzazione non origina in nessun caso titolo o diritto edificatorio e dovrà specificare l'obbligo di rimuovere i manufatti contestualmente allo scadere dell'efficacia dell'atto di concessione di occupazione del suolo pubblico senza oneri di alcun tipo a carico del comune e senza diritto ad indennità o risarcimenti a qualsiasi titolo denominati.
8. A tutela del decoro pubblico alla Giunta Comunale è in ogni caso demandata la possibilità di individuare ulteriori tipologie di occupazione, rispetto a quelle di cui al comma precedente, da subordinare al parere preventivo degli uffici tecnici in ordine alle tipologie di arredi o

manufatti da posizionare sull'area pubblica assegnata in concessione.

9. La concessione di occupazione del suolo pubblico è in ogni caso rilasciata previo pagamento del canone dovuto al Comune o al concessionario della riscossione. Non può procedersi all'occupazione del suolo pubblico senza il materiale possesso della concessione rilasciata.

10. Le occupazioni del suolo pubblico o di aree e spazi privati ad uso pubblico effettuate con griglie, lucernari o strutture similari, si intendono concesse in via permanente con il rilascio del titolo edificatorio che ne ha permesso la realizzazione. Alle medesime occupazioni è applicato un canone di concessione equivalente a quello stabilito per le occupazioni del sottosuolo.

## **Art. 5** **La cauzione**

1. Le occupazioni di suolo pubblico, in relazione all'entità e alla tipologia di occupazione, possono essere subordinate, sulla base delle direttive formulate dalla giunta comunale, al deposito di una cauzione, anche in forma di fideiussione, a garanzia del pagamento del canone dovuto, oltre che della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.

2. Il Dirigente determina quando la cauzione deve essere versata e quantifica, sentiti eventualmente i pareri degli uffici competenti, l'ammontare della stessa, tenuto conto, della tipologia di pavimentazione presente nell'area di riferimento, dell'entità e natura di eventuali lavori svolti, delle opere da realizzare, dei costi di rimozione e stoccaggio dei materiali, oltre che dell'importo del canone dovuto.

3. La cauzione resta vincolata a favore del Comune sino ad esito positivo del sopralluogo, effettuato da un tecnico comunale ai fini della verifica dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione.

## **Art. 6** **Durata, proroga e rinnovo**

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e previo pagamento del canone dovuto.

2. La durata delle concessioni, valutata la tipologia di occupazione richiesta, è stabilita dal Dirigente competente. Nessuna concessione di occupazione del suolo pubblico può eccedere i cinque anni salvo richiesta di proroga.

3. La richiesta di proroga dell'occupazione temporanea è formulata prima della scadenza, indicando il tempo ulteriormente richiesto e le motivazioni. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.

4. La richiesta di rinnovo delle occupazioni permanenti, formulata almeno sessanta giorni prima della scadenza, si intende per un periodo equivalente a quello inizialmente richiesto, salvo diversa indicazione.

5. Il Dirigente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo. La proroga e il rinnovo costituiscono provvedimenti autonomi rispetto alla concessione originaria.

## **Art. 7** **Obblighi e responsabilità**

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è mai consentita la cessione.

2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione.

3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:

- a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nella concessione;
  - b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nella concessione;
  - c) non effettuare manomissioni se non espressamente autorizzate;
  - d) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e nelle condizioni originarie.
4. Al termine dell'occupazione il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere eventualmente installate, ripristinando il suolo pubblico sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
5. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.
6. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare della concessione.

### **Art. 8**

#### **La modifica, la sospensione la revoca e la rinuncia**

1. Le concessioni di suolo pubblico possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
2. La modifica, la sospensione e la revoca sono disposte dal Dirigente competente con provvedimento motivato da comunicare agli interessati.
3. La modifica, la sospensione e la revoca danno diritto esclusivamente al rimborso del canone eventualmente versato in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione. Nessun risarcimento danni o indennità o rimborso comunque denominato è quindi dovuto dall'amministrazione comunale.
4. Il Comune ha inoltre sempre la facoltà di trasferire in altro luogo, anche temporaneamente, i manufatti che occupano lo spazio pubblico. I relativi costi sono posti a carico di chi richiede il trasferimento.
5. Prima dell'effettiva occupazione dell'area il richiedente può rinunciare alla concessione ottenuta ottenendo il rimborso di quanto versato anche a titolo di cauzione e senza interessi.
6. In caso modifica, sospensione, revoca o rinuncia l'originale della concessione è obbligatoriamente restituito all'amministrazione comunale.

### **Art. 9**

#### **La decadenza**

1. Sono cause di decadenza delle concessioni:
  - a) il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico;
  - c) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale stabilito per l'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
  - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale per l'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
  - e) il mancato pagamento del canone di occupazione dovuto nei termini stabiliti annualmente o in caso di morosità pregressa;
  - f) la cessione dell'azienda.
2. Salvo il caso di cessione d'azienda la decadenza, è dichiarata dal Dirigente competente.
3. In caso di cessione d'azienda, la decadenza è contestuale all'atto di cessione e comporta l'obbligo di ripristinare l'originario stato dei luoghi entro 45 giorni.

4. La decadenza della concessione comporta l'obbligo di restituzione dell'originale del titolo concessorio all'amministrazione comunale.

## **TITOLO II**

### **IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO**

#### **Art. 10**

##### **Canone per l'occupazione del suolo pubblico**

1. Le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati attrezzati, sono soggette ad un canone di occupazione ai sensi del presente regolamento.
2. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni del sottosuolo poste in essere da condutture o impianti di servizi pubblici e le occupazioni dello spazio soprastante il suolo da parte di ponti, sovrappassi stradali o ponteggi utilizzati in campo edilizio o comunque per la manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili.
3. Salvo quanto indicato al punto precedente sono escluse dal pagamento del canone, le occupazioni degli spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico che in concreto non intralcino, impediscano, limitino o rendano pericoloso l'utilizzo del suolo stesso da parte dei cittadini o dei loro mezzi.
4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade e parcheggi aperti al pubblico e simili.
5. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
6. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
7. Il pagamento del canone previsto dal presente regolamento non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.
8. Il versamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico. Per le occupazioni permanenti, relativamente agli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione entro il 31 marzo di ciascun anno.

#### **Art. 11**

##### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale, sulla base dell'importanza delle strade o comunque delle aree pubbliche, si suddivide in 4 categorie:
  - a) aree del centro storico così come individuato dal vigente piano regolatore;
  - b) aree esterne al centro storico;
  - c) aree su cui insistono uno o più stalli di sosta a pagamento o la cui occupazione determina come conseguenza la mancata utilizzabilità di tali stalli;
  - d) aree assegnabili solo tramite gara ad evidenza pubblica qualora individuate ai sensi dell'articolo 21.

Ad ogni categoria corrisponde un diverso canone base di riferimento a mq.

### **Art.12**

#### **Modalità di quantificazione del canone**

1. Il canone effettivamente applicabile ad ogni fattispecie è individuato in base alla categoria di appartenenza dell'area occupata, alla natura permanente o temporanea dell'occupazione ed ai metri quadrati occupati, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e degli importi individuati da apposita deliberazione della giunta comunale. Il canone può essere ulteriormente diversificato in base alle modalità di occupazione e al tipo di attività esercitata dai titolari dell'occupazione.
2. Spetta alla Giunta Comunale definire il canone base per ogni tipologia di occupazione.

### **Art.13**

#### **Soggetti passivi**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto abusivo, sulla base della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

### **Art.14**

#### **Occupazioni permanenti o temporanee**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni sono definite permanenti o temporanee:
  - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee il canone base è giornaliero, salvo quanto indicato all'art.16, 2° comma. Per le occupazioni permanenti il canone base è stabilito in base d'anno.

### **Art.15**

#### **Criterio di applicazione del canone in relazione allo spazio occupato**

1. Il canone base è commisurato alla superficie occupata, espressa in metro quadrato. Per le occupazioni sovrastanti il suolo il canone è commisurato alla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso ed è ridotto del 30% rispetto a quello che sarebbe dovuto per l'area occupata dalla proiezione medesima.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione:
  - a) del 50% fino a mq. 100;
  - b) del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
4. Tutte le occupazioni sono calcolate in ragione del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;

5. Le occupazioni dei distributori dei carburanti sono soggette a richiesta di occupazione e canone solo relativamente ai mq occupati dalle colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell'acqua e aria compressa e per le occupazioni eccedenti i 2 mq.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico antistante ed eccedente lo spazio previsto per legge per gli accessi e/o i passi carrai che si rendono strettamente necessari per permettere l'ingresso di veicoli nell'area privata il canone applicabile è pari al 20% di quello base qualora gli accessi e/o i passi medesimi siano muniti di apposito cartello segnaletico rilasciato dall'amministrazione. Tale canone non dovuto per i passi ed accessi carrabili utilizzati da soggetti portatori di Handicap.

#### **Art.16**

##### **Criteria di applicazione del canone in relazione al tempo di occupazione.**

1. Per le occupazioni temporanee, escluse quelle relative all'attività edilizia, si applica:
  - a) fino a 14 giorni il canone base intero;
  - b) oltre i 14 giorni e fino ai 30 giorni il canone base ridotto del 20%;
  - c) dal 31° giorno il canone base ridotto del 50%, con esclusione delle occupazioni relative ad attività ricorrenti.
2. Per tutte le occupazioni temporanee inferiori alla giornata si applica il canone giornaliero proporzionalmente alle ore di occupazione con un minimo di ore 6.

#### **Art.17**

##### **Occupazione sottosuolo**

1. Le occupazioni del sottosuolo comunale effettuate con cavi, conduttore, impianti o con qualsiasi altro manufatto da enti di erogazioni di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone forfettario per ogni utenza con un minimo complessivo stabilito dalla Giunta comunale in base alla legge. Sono fatti salvi i disposti di cui all'art. 63, 2 comma lettera f) n. 4 e 5 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni.

#### **Art.18**

##### **Individuazione del canone temporaneo in relazione ad alcune attività**

1. Il canone base è ridotto al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante il canone base è ridotto dell'80%. Per i lunapark il canone è calcolato in relazione all'intera estensione dell'area occupata dalla manifestazione.
3. Il canone base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
4. Il canone base per le occupazioni relative ad attività a carattere ricorrente è ridotto ulteriormente del 50% (per esempio: edilizia, spettacoli viaggianti, ambulanti).



5. Le occupazioni del suolo pubblico superiori a 20 mq, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, scontano un canone base ridotto dell'80%.
6. Le riduzioni di cui sopra sono eventualmente cumulabili tra loro e con le riduzioni di cui agli artt. 15 e 16 del presente regolamento.
7. Il canone base è aumentato del 300% per le occupazioni poste in essere per la realizzazione di scavi necessari al posizionamento sotterraneo di condutture o impianti o qualsiasi altro manufatto da parte di enti erogatori di pubblici servizi o da esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
8. E' riconosciuta una riduzione del canone in favore delle occupazioni temporanee del suolo pubblico, di durata massima pari a cinque mesi, effettuate da esercenti l'attività di somministrazione ai soli fini del posizionamento di arredi e attrezzature in aree limitrofe ai loro locali da adibire al consumo in loco da parte dei clienti. L'entità della riduzione è stabilita dalla giunta comunale ed è subordinata alla presentazione al Comune di un progetto che indichi le modalità di allestimento dello spazio richiesto. La concessione di occupazione è rilasciata una volta verificato che gli arredi che si intendono posizionare siano qualitativamente ed esteticamente consoni allo stato dei luoghi.

### **Art.19** **Esenzione dalla tassa**

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
  - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni; Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, da società partecipate dall'Amministrazione Comunale o da associazioni di volontariato, di promozione sociale, culturali o sportive finalizzate alla realizzazione di attività ausiliarie o comunque di supporto a quelle dell'amministrazione comunale e riconosciute tali dalla medesima;
  - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche o culturali, sportive, ricreative e sociali promosse senza fini di lucro;
  - f) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - g) Le occupazioni di aree cimiteriali;
  - h) Le aree di parcheggio pubblico concesse in gestione a terzi, salvo il diritto di riscuotere la tariffa di posteggio stabilita;
  - i) Passi carrabili;
  - j) Le occupazioni con strutture mobili non superiori a mq. 20 installate in occasione di iniziative politiche;
  - k) Le occupazioni realizzate al fine di provvedere alle operazioni di restauro, risanamento

conservativo, rinnovamento e abbellimento delle facciate, per la valorizzazione ed il miglioramento estetico degli immobili siti nel centro storico, previa presentazione dell'autorizzazione comunale relativa;

- l) L'occupazione realizzata per l'installazione di cartelli e strutture pubblicitarie da parte di sponsor che si assumono in carico l'onere della manutenzione e dell'abbellimento di aree verdi pubbliche;
- m) Le occupazioni inerenti manifestazioni patrocinate dall'amministrazione comunale, previo specifico assenso del signor Sindaco;
- n) Le occupazioni del suolo pubblico effettuate nella fase di start up da attività imprenditoriali aderenti a progetti di sviluppo promossi dall'amministrazione comunale. La durata dell'esenzione è stabilita dalla giunta comunale

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore;
- c) Occupazioni con fiori, festoni e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e non comportino intralci o pericoli alla circolazione e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

## **Art.20**

### **Occupazioni abusive, indennità e sanzioni**

1. L'occupazione del suolo pubblico è considerata abusiva:

- a) qualora venga accertata l'occupazione di suolo pubblico in assenza della prescritta concessione (occupazione abusiva di fatto);
- b) qualora l'occupazione sia effettuata in base ad una concessione dichiarata decaduta ai sensi dell'articolo 9;
- c) qualora l'occupazione ecceda i limiti temporali stabiliti dall'atto di concessione.

L'occupante di fatto o il titolare della concessione decaduta, è tenuto a rimuovere l'occupazione e a ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine stabilito dall'atto di contestazione o di dichiarazione di decadenza. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. In caso di ulteriore inadempimento il Comune provvede direttamente alla rimozione dell'occupazione addebitando le spese agli occupanti rivalendosi prioritariamente sull'eventuale cauzione depositata.

2. Le occupazioni abusive effettuate in assenza di concessione sono soggette al pagamento di un'indennità pari all'ammontare del canone complessivamente dovuto per l'occupazione effettuata maggiorato del 50% considerando permanenti, le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto

dal competente Pubblico Ufficiale. L'indennità è ridotta in ogni caso dell'importo del canone eventualmente versato.

3. In caso di occupazione abusiva comunque concretizzata, a titolo di sanzione amministrativa, è in ogni caso comunque dovuta, una somma pari all'indennità di cui al punto precedente con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del cap. I della legge n 689/81. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 20, comma 4 e 5 del D.Lgs 285/1992.
4. Al fine dell'individuazione degli importi sanzionatori previsti dal presente articolo, tutte le aree occupate senza concessione si intendono soggette al canone di occupazione suolo pubblico senza alcuna delle esenzioni e riduzioni previste dal presente regolamento, con esclusione di quelle dell'art.15 e 16.
5. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento se non diversamente sanzionati implicano una sanzione da euro 25 a euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis, del D.Lgs. 267/2000.
6. L'omesso o il parziale pagamento del canone dovuto da parte del concessionario è accertato dal Comune o dal gestore della riscossione, tramite emissione di avviso di accertamento del mancato pagamento e comporta l'applicazione di una penale pari al 30% del canone dovuto oltre agli interessi, da calcolarsi al tasso legale, a decorrere ,giorno per giorno, dal termine di scadenza del pagamento.
7. In caso di ritardato pagamento effettuato prima dell'emissione dell'avviso di accertamento del mancato pagamento, la penale di cui sopra è ridotta ai seguenti importi:
  - a) 3% se il pagamento è effettuato con ritardo inferiore a 30 giorni
  - b) 6% se il pagamento è effettuato con ritardo dai 30 ai 60 giorni
  - c) 18% se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 60 giorni
8. I verbali e gli avvisi di accertamento previsti dal presente articolo devono essere notificati al trasgressore, tramite messo comunale ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione si è verificata o il versamento doveva essere effettuato.
9. Non è dovuta alcuna penale dai concessionari di occupazione del suolo pubblico che entro il 30 giugno 2017 provvedano a saldare al comune di Chiari quanto dovuto a titolo di canone in riferimento ai cinque anni precedenti. In caso di saldo parziale del dovuto la penale continua ad applicarsi in relazione alle somme non versate.
10. Le maggiorazioni e le indennità dovute in caso di occupazione abusiva sono ridotte alla metà qualora venga richiesta la regolarizzazione dell'occupazione entro il 30 giugno 2017. La riduzione opera solo nel caso in cui la richiesta sia assentita dal comune tramite il rilascio di concessione di occupazione del suolo pubblico.

## **Art. 21**

### **Concessioni permanenti tramite gara**

Alla Giunta Comunale è demandata la possibilità di individuare aree del territorio comunale che per le loro particolari caratteristiche e peculiarità possono essere concesse solo in via permanente tramite gara ad evidenza pubblica. Tali aree una volta individuate non possono mai essere concesse a semplice richiesta dell'interessato.

## **Art. 22**

### **Verifiche e controlli**

1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla giunta comunale spetta, in via prioritaria ma non esclusiva, al corpo di Polizia locale il controllo sul territorio delle occupazioni del suolo pubblico.

2. Spetta all'area tributi comunale o al concessionario della riscossione la verifica, il controllo, la riscossione e l'accertamento del canone dovuto da parte dei concessionari oltre che l'applicazione di eventuali penali, sanzioni o indennità.

**Art. 23**  
**Norme particolari**

Nei riguardi delle occupazioni di suolo pubblico regolamentate da specifiche leggi di settore, i disposti del presente regolamento si applicano in quanto compatibili. Le occupazioni di suolo pubblico concesse precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento restano regolamentate dai criteri e limiti previsti nell'atto di concessione a suo tempo rilasciato.